

TRIBUNALE ORD. DI VENEZIA SEGRETARIA	
15 MAR. 2024	
PROT. N. 1014	24-U



Tribunale di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma
redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Ente Diocesi Patriarcato
Venezia

Oggetto: Integrazione Sedi – nota Prot. 1544/19 - Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 d.lgs 28/8/00 n. 274 e 2 del d.m. 26/3/2001 con l'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia.

Con riferimento alla nota Prot. 1544/19 di cui all'oggetto, si comunica l'integrazione sede *Parrocchie Mistero dell'Incarnazione (vulgo Annunziata), Piazzale Zandrini n. 8 – Campalto (VE)*

Venezia, 15/03/2024

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Loggion

Prot. CUR-2024-535

Venezia, 12 marzo 2024

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 NUMERO 74 e 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 FRA TRIBUNALE DI VENEZIA E L'ENTE DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA - INTEGRAZIONE SEDI - PARROCCHIA MISTERO DELL'INCARNAZIONE (VULGO ANNUNZIATA), PIAZZALE ZENDRINI N. 8 - VENEZIA-CAMPALTO

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

Si comunica che questo Ente Diocesi Patriarcato di Venezia ha ricevuto la disponibilità da parte della Parrocchia *Mistero dell'Incarnazione (vulgo Annunziata)* sita a Campalto-Venezia, Piazzale Zendrini n. 8, e strutture ad essa collegate, ad essere considerate fra le realtà afferenti al Patriarcato di Venezia per gli scopi relativi alla Convenzione stipulata con codesto Tribunale.


Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Convenzione richiamata si prega voler inserire le nuove sedi, e strutture ad esse collegate, a integrazione delle esistenti.

Quanti verranno assegnati a tali sedi per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, messa alla prova e affidamento in prova, verranno impiegati in mansioni prettamente esecutive e affidati a un incaricato della struttura quale referente/tutor.

Si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore documentazione che riterrete necessaria.

Il Procuratore del Legale Rappresentante

Don Fabrizio Favaro




V. di allegati alla convenzione già stipulata
Venezia, 14/3/2024

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore LAGANA'

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA - CARITAS VENEZIANA

Tel. +39 041 975857 - cell. 3200267353 lpu@patriarcatovenezia.it www.patriarcatovenezia.it/caritas/

C.F. 80013430279 IBAN IT65D0306909606100000006662



Tribunale di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Prot. 1544/1P

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

All'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con l' **Ente Diocesi Patriarcato di Venezia.**

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata stipulata con l'**Ente Diocesi Patriarcato di Venezia.**

Venezia, 9/5/2010

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Lagani



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con l' Ente Diocesi Patriarcato di Venezia.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/14 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che l'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia, successivamente sempre indicato come "Ente", nella persona di don Fabrizio Favaro, procuratore *pro tempore* del Legale Rappresentante.

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

l'Ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, fino ad un massimo di 10 unità presenti per ciascuna struttura. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enzo Margagliotti | <p><i>Pro-Direttore Caritas Veneziana</i>
 <i>Incaricato per i rapporti con le istituzioni e la gestione delle pene sostitutive</i>
 Caritas Veneziana, S. Croce 495/A a Venezia</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Francesca Palma ▪ suor Daniela Armànelli | <p>Mensa S. Martino (detta Tana), Castello 2129 a Venezia</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Giovanni Vianello ▪ Stefano Bozzi | <p>Mensa Betania, Cannaregio 2601/A a Venezia
 Mensa Ca' Letizia - Ass. S. Vincenzo Mestrina Onlus, via Querini 19/A a Mestre (Ve)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Francesco Vendramin | <p>Mensa/Dormitorio maschile Papa Francesco, via Mameli 37/M a Marghera (Ve)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alberto Albertini | <p>Casa S. Raffaele, via Riscossa 18 a Mira (Ve)</p> |

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi e delle sedi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo le relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per anni due, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 9 maggio 2019

Per il Tribunale Ordinario di Venezia
il Presidente dott. Salvatore Laganà

Per l'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia
il Procuratore del Legale Rappresentante
Don Fabrizio Favaro



Salvatore Laganà



Fabrizio Favaro

In allegato.:

- Procura don Fabrizio Favaro
- Nomina Enzo Margagliotti

ALLA PARTE

N. 2415 di Repertorio N. 1705 di Raccolta

PROCURA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno di lunedì 1 (uno) del mese di ottobre.

In Venezia, negli uffici del Palazzo Patriarcale in Piazzetta Giovanni XXIII (Piazzetta dei Leoncini), San Marco n. 318.

Avanti a me dott. Marco Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Venezia, è comparso il signor:

- Sua Eccellenza Mons.

FRANCESCO MORAGLIA, nato a Genova (GE) il 25 maggio 1953, domiciliato in questo Palazzo, Patriarca di Venezia e in tale veste legale rappresentante della "Diocesi Patriarcato di Venezia", ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.I. n. 132 del 31.01.87, con sede in Venezia, Sestiere San Marco n. 320/A, codice fiscale 80013430279, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia al n. 176.

Il comparso anzidetto della cui identità personale e veste io notaio sono certo, col presente atto conferisce procura per la gestione ed amministrazione della "DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA", ai signori:

- Rev. FABRIZIO FAVARO, nato a Mirano (VE) il 23 ottobre 1978, residente a Venezia (VE), Dorsoduro 1 - Vicario Episcopale per gli Affari Economici - Direttore dell'Ufficio Amministrativo della "Diocesi Patriarcato di Venezia",

- Rev. Mons. ANGELO PAGAN, nato a Treviso (TV) il 20 marzo 1969, residente a Venezia (VE), San Marco 320/a - Vicario Generale della "Diocesi Patriarcato di Venezia",

ai quali vengono conferiti, disgiuntamente tra loro, con gli obblighi previsti dall'art. 1713 del Codice Civile e, in ogni caso, fatte salve le disposizioni relative agli enti ecclesiastici di cui alla legge concordataria oltre a quelle relative alla potestà esecutiva delegata di cui ai canoni 137, 138, 139, 142 del Codice di Diritto Canonico, i seguenti poteri:

1). rappresentare la Diocesi Patriarcato di Venezia per tutto quanto riguarda la gestione delle attività commerciali e istituzionale dell'ente subordinatamente alle necessarie autorizzazioni canoniche e civili.

Conferisce all'uopo ai nominati procuratori ogni occorrente e facoltà, comprese quelle di:

1. rappresentare la mandante, per quanto riguarda l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dei beni mobili ed immobili, presenti e futuri ed in qualsiasi parte situati;

2. rappresentare la mandante, per quanto riguarda le attività commerciali dell'ente, davanti a qualsiasi Autorità ed Ufficio ed in particolare davanti alla Camera di Commercio, gli Uffici fiscali e le Commissioni per le imposte e tasse e sottoscrivere le relative dichiarazioni;

3. acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili di qualsiasi genere, presenti e futuri ed in qualsiasi parte situati, convenire i prezzi, pagarli od esigerli o quietanzarli, concordare termini di pagamento, assumere o delegare passività, rinunciare ad ipoteche legali

Registrato all' Agenzia
delle Entrate - Ufficio
di Venezia 1
il 02/10/2018
al n. 3153 S1T
Esatti € 230,00



Marco Bianchini

e consentire volture e trascrizioni, costituire e modificare servitù attive e passive e rinunciarvi, convenire conguagli per rendite ed imposte; approvare frazionamenti e planimetrie; trasferire possesso e godimento, prestare le garanzie di proprietà e di libertà a' sensi di legge, fare le necessarie od opportune dichiarazioni a' sensi delle vigenti leggi e fare le dichiarazioni di cui le Leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni;

4. procedere a volture ed a vendite di titoli ed azioni, firmare fissati bollati, polizze, registri e qualsiasi documento, alienare e fare qualsiasi operazione su titoli del Debito pubblico, compresa la facoltà di apertura e chiusura di conti correnti bancari intestati all'ente, concludere contratti di locazione relativi a Cassette di Custodia e disdettarli, aprirle, sottoscrivendone il verbale, ritirarne il contenuto, documenti e rilasciarne scarichi;

5. contrarre mutui attivi e passivi e costituire ipoteche, accordare cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe ed altri annotamenti ipotecari;

6. assumere e dimettere personale;

7. sottoscrivere, concludere, prorogare e sciogliere contratti di locazione e di affittanza di qualsiasi specie e durata, dare disdette per finita locazione e procedere a sloggi, affrancare i livelli;

8. esigere e riscuotere somme di denaro di qualsiasi importo a qualunque titolo dovute, rilasciandone quietanza di saldo;

9. aprire e chiudere conti correnti bancari ed eventuali gestioni portafogli titoli;

10. chiedere ed approvare rese di conto, concludere e disdire contratti di assicurazione;

11. presentare dichiarazioni, ricorsi, memorie e documenti, aderire ad accertamenti;

12. ritirare dalle Poste, Ferrovie e Corrieri lettere e pacchi anche raccomandati ed assicurati;

13. svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere il risarcimento dei danni e riscuotere indennizzi in acconto o a saldo;

14. intervenire davanti a qualsiasi autorità ed Ufficio, firmare domande, ricorsi, documenti e verbali;

15. stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, assoggettando gli immobili a vincoli di inedificabilità o di altro genere e riconoscere diritti di prelazione, stipulare convenzioni urbanistiche, insinuare crediti in fallimenti;

16. accettare eredità, con beneficio di inventario, far redigere l'inventario, intervenire ai verbali d'inventario facendo dichiarazione e riserve; compiere tutte le pratiche inerenti all'eredità beneficiata, compresa la formazione dello stato di graduazione e il pagamento dei creditori e legatari, chiedere l'apposizione e rimozione dei sigilli; promuovere azioni di petizione di eredità; riconoscere eventuali diritti spettanti ai legittimari e reintegrarli nella quota a loro riservata, richiedere la pubblicazione di testamenti contenenti disposizioni a favore dell'Ente Diocesi Patriarcato di Venezia, assistere ai verbali stessi, rendendo le opportune dichiarazioni, richiedere attestazioni bancarie ai fini delle dichiarazioni di successione, sottoscrivere le relative dichiarazioni

di successione e volture catastali;

17. stare in giudizio in ogni sede e grado di giurisdizione con le facoltà del mandato alle liti, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, compromettere in arbitri anche quali amichevoli compositori, convenire, conciliare transigere, eleggere domicili;

18. prestare garanzie reali e personali nell'interesse di terzi (enti ecclesiastici o enti sottoposti al controllo o alla vigilanza del Vescovo Diocesano);

19. procedere a divisioni amichevoli e giudiziali;

La presente procura revoca e sostituisce:

a) la procura conferita a Rev. Mons. Can. DINO PISTOLATO, con atto in data 31 gennaio 2014 n. 106.218 di repertorio del notaio Carlo Candiani di Venezia, registrata a Venezia l'11 febbraio 2014.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio, su di due fogli, per cinque intere facciate e fino a qui di questa facciata sesta.

Viene sottoscritto alle ore 10.50


F.to Francesco Moraglia

F.to Marco Bianchini notaio (L.S.)

Certifico lo ch. Marco Bianchini, Notaio iscritto nella Venezia, che la presente è copia autentica del originale, in forma di atti di legge

Consta di fogli 1 e si divide **ALLA PARTE**
Venezia, il 5 ottobre 2018

Marco Bianchini notaio





DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. CUR-2019-126


Venezia, 22 febbraio 2019

OGGETTO: Aggiornamento della rappresentanza di "Caritas Veneziana" dell'Ente Diocesi "Patriarcato di Venezia"

Il sottoscritto mons. Angelo Pagan, Vicario generale, Cancelliere patriarcale e Procuratore del Legale rappresentante della Diocesi Patriarcato di Venezia, codice fiscale 80013430279, sede legale in San Marco 320/a - 30124 Venezia, riguardo a "Caritas Veneziana", avente sede operativa in Santa Croce 495/a, tel. 041-528 9888, fermo restando quanto comunicato con nostra del 18 ottobre 2018, Prot. CUR-2018-1113, chiede di voler prendere nota che il Patriarca di Venezia, S.E. Mons. Francesco Moraglia, con Decreto Prot. CUR-2018-831 del 3 settembre 2018, ha nominato Direttore di "Caritas Veneziana" il diacono **Stefano Enzo** e Pro-Direttore di "Caritas Veneziana" il sig. **Enzo Margagliotti**.

Per effetto di questo decreto, sono **entrambi competenti** 1) per le questioni legate ad accoglienza richiedenti asilo e gestione immigrati, 2) per i progetti MI Associa o altro tipo di collaborazioni con il Comune di Venezia e 3) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione (UEPE).

Con sensi di distinto ossequio



Angelo Pagan
Mons. Angelo Pagan, vicario generale

Alla Prefettura di Venezia
protocollo.prefve@pec.interno.it

Al Tribunale di Venezia
tribunale.veneziana@giustiziacert.it

Al Comune di Venezia
protocollo@pec.comune.venezia.it

All'Azienda Sanitaria AULSS3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it